



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 28/2020

(Proc. P.A. 18/2020)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams*, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Valentina Mazzotta - Componente Relatore

Avv. Anna Cusimano - Componente

per decidere in ordine al deferimento dei Sigg.ri:

- Francesco De Lucia (tessera FISE n. 6485/H);
- Benedetto Mancini (tessera FISE n. 000455/H).

PREMESSO CHE

- la Procura Federale della FISE, con atto di incolpazione ed allegata produzione documentale depositato in data 13 ottobre 2020, ha deferito:
 - a) il Sig. **Francesco De Lucia** contestandogli la violazione dell'art. 1, co. 1, Reg. Giust., in combinato disposto con l'art. 10, co. 1 e 2 dello Statuto Federale e degli art. 1, co. 1, e art. 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con l'aggravante di cui all'art. 8 lett. a) b) c) del Regolamento di Giustizia per aver commesso abusi e molestie a sfondo sessuale, dal 2013 al 2018, nei confronti delle sue allieve, minorenni all'epoca dei fatti,---*omissis*---, abusando del proprio ruolo, dei poteri e doveri ad esso connessi e aver danneggiato, per futili e abietti motivi, le allieve minori all'epoca dei fatti;
 - b) il Sig. **Benedetto Mancini** contestandogli la violazione dell'art. 3, co. 2, Reg. Giust. per aver omesso di denunciare i fatti di cui era venuto a conoscenza e relativi ai comportamenti del sig. Francesco De Lucia nei confronti di alcune allieve minori del circolo Country Club di cui era Presidente (meglio descritti sub a)).



Federazione Italiana Sport Equestri

- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di trattazione per la data del 1° dicembre 2020, da svolgersi secondo le modalità indicate nell'Ordinanza presidenziale 02017 del 12 maggio 2020 (trattazione scritta mediante scambio di note, *ex art. 83, lett. h*) o, in alternativa, nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto *ex art. 83, lett. f*), disponendone la comunicazione agli Incolpati e alla Procura Federale;

- con memoria del 23 novembre 2020 il Sig. Benedetto Mancini si costituiva in giudizio, con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Ranieri che, in via preliminare ed assorbente ai fini del decidere, chiedeva dichiararsi l'intervenuta decadenza *ex art. 64.5 e 65.3 Reg. Giust.* perché *"..con comunicazione del 30 luglio 2017 la Procura Federale...prendeva atto della impossibilità del Sig. Mancini di osservare i termini precedentemente fissati ex art. 64 comma 5 e fissava ulteriore termine a difesa per la data dell'11 settembre 2020. Ai sensi del medesimo articolo del R.G. FISE la Procura avrebbe dovuto procedere a redigere e comunicare atto di incolpazione entro i successivi 30 giorni, ossia entro e non oltre l'11.10.2020. L'atto di incolpazione risulta invece redatto e comunicato solo il successivo 13.10.2020 conseguendone evidente prescrizione del diritto di sanzionare. La perentorietà di tale termine si evince anche dal successivo art. 65 del R.G. che, al punto 3, nell'elencare analiticamente altre cause di prescrizione dell'azione premette: Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 64, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro..". Chiedeva, "...nel caso in cui quanto eccepito in via preliminare dovesse ritenersi per misconosciuti motivi non accoglibile", ammettersi prova per testi ed infine, in subordine, l'assoluzione del Sig. Benedetto Mancini;*

- in data 30 novembre 2020 la Procura della FISE depositava note di trattazione dichiarando *"alla luce dell'eccezione di cui all'art. 64 co. 5 Regolamento di Giustizia, sollevata dalla difesa sig. Benedetto Mancini..di rinunciare, come in effetti rinuncia agli atti del procedimento, e invita la difesa della parte costituita a formulare idonea accettazione";*

- nella medesima data la difesa del Sig. Mancini depositava note di trattazione esponendo che *"Per quanto di propria competenza, limitatamente agli interessi e diritti del proprio assistito, l'avv. Ranieri richiama le proprie difese e conclusioni chiedendo che il Tribunale Federale, relativamente alla posizione del Sig. Benedetto Mancini, emetta provvedimento di intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 64.5 e 65.3 del R.G.; in subordine, nel merito, insiste per l'assoluzione del Sig. Benedetto Mancini dall'illecito disciplinare per cui è incolpato";*



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- all'udienza del 1° dicembre 2020 il Collegio giudicante come sopra composto, in collegamento telematico, dava atto della mancata costituzione del Deferito De Lucia e ne dichiarava, previa verifica della ritualità della convocazione, la contumacia. Rilevava, altresì, la carenza di valido mandato difensivo per il legale del Sig. Mancini e invitava pertanto il difensore del Deferito a sanare il difetto di rappresentanza;
 - all'esito dell'esame della documentazione agli atti e delle note di trattazione depositate dalle Parti, il Tribunale Federale, non ritenendo la necessità, ai fini del decidere, di ulteriore attività istruttoria e non risultando pervenute istanze di trattazione partecipata da remoto, assumeva il procedimento in decisione, assegnando alle Parti termine fino al 7 dicembre 2020 per le conclusioni e fino al 10 dicembre 2020 per eventuali repliche;
 - il 4 dicembre 2020 l'Avv. Ranieri depositava valido mandato alle liti;
 - nei termini assegnati, la Procura Federale depositava la memoria autorizzata per le conclusioni prendendo atto della dichiarata contumacia del Sig. Francesco De Lucia nonché della mancata accettazione della rinuncia agli atti da parte del legale del Sig. Benedetto Mancini, sebbene in attesa di regolarizzazione della procura alle liti rimettendo all'attenzione del Tribunale, *"..il parere n. 1/2020 della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport, al fine della corretta valutazione dell'eccezione di tardività sollevata dalla difesa del sig. Mancini ai sensi dell'art. all'art. 64 co. 5 del Regolamento di Giustizia; quanto all'ulteriore eccezione, precisamente l'eccezione di prescrizione di cui all'art. 65 co. 3 del Regolamento di Giustizia, se ne rileva l'infondatezza non essendo decorso il termine di cui alla norma indicata, perché la condotta, anche relativa ai fatti contestati più risalenti, fino al 2013 come in atti, è stata "perdurante" quindi sfiorando il limite temporale previsto perché si possa dire maturata la prescrizione. In ogni caso, nella fattispecie concreta, la maggior parte degli episodi contestati risale al 2015, quindi non può ritenersi maturata la prescrizione e, ai fini delle presenti conclusioni, tutti i fatti sono assorbiti nel contesto più ampio della condotta complessiva più recente. Per quanto detto, considerato il tipo di contestazione mossa al sig. Francesco De Lucia, ritenuto che si sia spezzato irrimediabilmente il rapporto di fiducia che lega la Federazione al suo tesserato, vieppiù nel suo ruolo di presidente sociale e istruttore, la Procura Federale conclude chiedendo applicarsi la sanzione della radiazione."* Con riferimento alla posizione del Sig. Mancini, invece, la Procura concludeva osservando che *"ai fini della richiesta sanzionatoria, deve rilevarsi che il precedente richiamato dalla difesa non appare calzante al caso di specie: tuttavia lo stesso procedimento invocato, R.G.*



Federazione Italiana Sport Equestri

1/2015 deciso del medesimo Tribunale Federale, reca una figura analoga a quella del sig. Mancini, che è da ravvisarsi nell'istruttore collega del tesserato indagato e poi condannato (si trattava del sig. Pierluca Pavanetto cui fu applicata la sanzione disciplinare della sospensione da cariche o incarichi federali o sociali per mesi 6, per omessa denuncia dei fatti come posti in essere dal sig. Mauro Stefano, poi radiato). Richiamato all'occorrenza il precedente, si chiede applicarsi la sanzione della sospensione da cariche o incarichi federali o sociali, rimettendo al prudente apprezzamento dell'ill.mo Tribunale la valutazione del caso concreto per il computo della durata della sanzione richiesta.”;

- il 7 dicembre 2020 perveniva memoria conclusionale nell'interesse del Sig. Mancini con la quale l'Avv. Ranieri, in via principale, chiedeva venisse “accertata la intervenuta decadenza di cui all'art. 64.5 e 65.3 del regolamento di Giustizia (pure riconosciuta dalla Procura Federale), dichiarare la prescrizione dell'azione nei confronti del Sig. Benedetto Mancini, la cui posizione all'interno del procedimento in esame, tra l'altro, deve intendersi del tutto distinta da quella del deferito De Lucia” e, in subordine, “nel merito, previa disposizione di attività istruttoria e conseguenziale ammissione della prova per testi richiesta ed articolata, conclude per l'assoluzione del Sig. Benedetto Mancini dall'illecito disciplinare”;

- il 10 dicembre 2020 perveniva memoria di replica alle conclusioni rassegnate dalla difesa di Mancini nella quale la Procura si riportava a quanto già rilevato, richiamando le deduzioni circa l'infondatezza delle sollevate eccezioni di tardività e prescrizione. Richiamava “la rimessione in termini chiesta e ottenuta dal sig. Mancini – allorquando ha lamentato di aver ricevuto tardivamente l'atto di conclusioni indagini e intendimento di deferimento, pur regolarmente e tempestivamente recapitato presso il sodalizio di appartenenza – al fine di garantire pienamente il suo diritto di difesa nel rispetto del principio del contraddittorio: la perentorietà dei termini invocata, sebbene non condivisibile secondo quanto già detto con la precedente memoria ed in forza del parere richiamato, laddove fosse stata violata, non ha pregiudicato in alcun modo la posizione processuale e sostanziale del sig. Mancini. La Procura Federale, pertanto, si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale Federale per la valutazione complessiva dei fatti e delle condotte dei rubricati, secondo le risultanze probatorie a disposizione del Collegio, riportandosi alle conclusioni rassegnate.”

RILEVATO PRELIMINARMENTE CHE



Federazione Italiana Sport Equestri

Ad avviso del Tribunale, occorre ribadire (rectius, evidenziare) la correttezza procedurale che ha visto confluire nell'odierno procedimento gli atti di quello n. 72/19 P.A.. Quest'ultimo scaturiva dalle notizie diffuse dagli organi di stampa nell'ottobre 2019 e da soggetti che avevano avuto cognizione diretta dalle denunciati degli abusi e delle molestie a sfondo sessuale commessi dal Sig. Francesco De Lucia nei confronti di proprie allieve minorenni. Veniva, dunque, per il tramite della Procura Generale dello Sport, avanzata la richiesta di acquisizione degli atti del procedimento penale pendente e disposte le audizioni delle persone informate dei fatti. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, tuttavia, non riteneva ostensibile alcun atto e, ritenuto opportuno non esercitare l'azione disciplinare nei confronti del Sig. De Lucia per l'incompletezza degli atti necessari alla valutazione delle sue condotte, il procedimento disciplinare federale veniva archiviato. Il 30 gennaio 2020 la Procura Generale dello Sport reiterava la richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, questa volta, aderiva ed inoltrava gli atti del "*procedimento penale definito con richiesta di giudizio immediato*". Sulla base della documentazione pervenuta con nota del 5 febbraio 2020 a firma del Procuratore Generale dello Sport, la Procura FISE, ai sensi degli artt. 64, co. 6, Reg. Giust. e 44, co. 5, Cod. Giust. Sport. procedeva alla riapertura delle indagini e, quindi, nasceva l'odierno procedimento contrassegnato dal n. 18/20 P.A.. Da tale scansione dei fatti deriva che tutti gli atti espletati nell'ambito del procedimento n. 72/19 sono certamente utilizzabili. La Procura FISE chiudeva, dunque, le indagini e trasmetteva l'atto ai Deferiti nelle modalità previste dalle disposizioni vigenti. L'avviso di conclusione delle indagini veniva inviato al Sig. Mancini, ai sensi dell'art. 31 Reg. Giust., presso il circolo di appartenenza a mezzo pec in data 2 luglio 2020. Il successivo 28 luglio 2020, perveniva mail del responsabile del circolo il quale rendeva noto che, a causa di problemi relativi alla casella di posta elettronica certificata, non era stato possibile provvedere all'inoltro tempestivo al Sig. Mancini di quanto ricevuto. Quest'ultimo, pertanto, il 29 luglio, chiedeva una proroga del termine a difesa ed indicava la propria casella elettronica quale indirizzo mail cui inviare tutta la corrispondenza. La Procura FISE, a garanzia dell'incolpato, trasmetteva la documentazione autorizzando la proroga del termine a difesa fino all'11 settembre 2020. Tale evoluzione del procedimento consente al Tribunale di ritenere immeritevole di accoglimento l'eccezione preliminare procedurale sollevata dalla difesa del Sig. Mancini con la quale si sostiene che, in



Federazione Italiana Sport Equestri

considerazione della natura perentoria del termine di cui all'art. 64, co. 5, Reg. Giust. *“..la Procura avrebbe dovuto procedere a redigere e comunicare atto di incolpazione entro i successivi 30 giorni, ossia entro e non oltre l'11.10.2020. L'atto di incolpazione risulta invece redatto e comunicato solo il successivo 13.10.2020 conseguendone evidente prescrizione del diritto di sanzionare. La perentorietà di tale termine si evince anche dal successivo art. 65 del R.G. che, al punto 3, nell'elencare analiticamente altre cause di prescrizione dell'azione premette: Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 64, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro (...).”*

Il Tribunale osserva che, alla luce del principio generale dell'Ordinamento sulla tassatività delle sanzioni processuali, i termini sono da considerarsi perentori solo ove una norma li qualifichi espressamente come tali. In assenza di una siffatta previsione, essi vanno qualificati come meramente ordinatori, il cui decorso non incide sulla potestà sanzionatoria. Applicando detto principio al caso concreto, occorre verificare se l'esame del compendio normativo consenta di rinvenire una disposizione che espressamente ricollegghi un effetto estintivo (o decadenziale) alla mancata osservanza del termine di cui all'art. 64.5 Reg. Giust. Tale analisi, tuttavia, offre un risultato negativo, confermando la natura ordinatoria del termine indicato nella norma appena citata.

D'altra parte è la stessa struttura della norma invocata dalla Difesa (art. 65.3) che conduce a tale risultato esegetico, giacchè in essa si legge, nel suo *incipit*, *“Fermo quanto previsto dal precedente articolo 64, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive (...).”* Ne discende che con detta disposizione non si è voluto affatto parificare, quanto ad effetti, l'art. 64, co. 5, alle fattispecie descritte dal comma 3 dell'art. 65 (cosa che sarebbe stata possibile solo ove il legislatore avesse optato per altra formula lessicale come *“Oltre a quanto previsto dal precedente articolo 64, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive).*

La esposta soluzione ermeneutica appare confortata e confermata da autorevole precedente, come il parere n. 1/20 emesso dal Collegio di Garanzia - Sezione Consultiva - del Coni in data 2 marzo 2020. Con esso si è offerta una interpretazione con la quale la presente decisione appare in linea.

Il Procuratore Federale FIS, difatti, ai sensi dell'art. 54, co. 1, Cod. Giust. Sport., richiedeva, tramite il Segretario Generale CONI, che la Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport, fornisse parere motivato, ai sensi del comma 5, dell'art. 12 *bis* Statuto CONI, al fine di chiarire se nell'attuale



Federazione Italiana Sport Equestri

sistema della Giustizia Sportiva i termini nella fase delle indagini preliminari, nonché il termine di cui all'art. 82, co. 4, secondo periodo, Cod. Giust. FIS (perfettamente coincidente con il secondo periodo dell'art. 64, co. 5, Reg. Giust. Fise) siano da considerarsi ordinatori oppure perentori. Osservava il Procuratore Generale Fis che, specificamente, con nota del 20 aprile 2017, prot. n. 2433, la Procura Generale dello Sport, richiamando la decisione n. 25/2017 delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, avrebbe chiarito che, ferma la necessità di procedere speditamente all'esercizio dell'azione disciplinare, *"I termini nella fase delle indagini preliminari, introdotti dal recente adeguamento normativo dei Regolamenti di Giustizia, sono da considerarsi ordinatori e non perentori"*. Il Collegio di Garanzia specificava che il diverso ruolo del termine nella sua relazione con l'atto o col rapporto o con le attività considerate nella sequenza procedimentale genera la distinzione in dilatorio, perentorio ed ordinatorio o comminatorio. Dal canto suo, il disposto dell'art. 152, co. 2, c.p.c., stabilisce che tutti i termini sono ordinatori, a meno che non sia la legge stessa a dichiararli espressamente perentori. La questione, pertanto, diventa quella di valutare se la nota del 20 aprile 2017 della Procura Generale dello Sport, richiamata dal Procuratore Federale FIS, sia applicabile al caso concreto. E l'esito della valutazione è stato positivo. Il Codice della Giustizia Sportiva del CONI, all'art. 44 - Azione del procuratore federale - che non contiene alcuna norma che determini i caratteri di perentorietà ai termini dell'azione disciplinare, recita testualmente al quarto comma secondo periodo che *"...Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione..."*. Il termine di trenta giorni, richiamato dall'art. 44 Cod. Giust. Sport. CONI, per l'esercizio dell'azione disciplinare, la cui decorrenza muove dalla scadenza di un ulteriore termine non precisato per l'audizione o per la presentazione della memoria, non può in alcun modo definirsi perentorio. In questo senso il Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 10 luglio 2017, n. 50, ha stabilito che *"il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare di trenta giorni a far tempo dall'ultimo onere difensivo sostenibile dall'interessato non è perentorio. Deve pertanto escludersi, per il caso di infrazione, ogni conseguenza decadenziale sopra il potere del titolare dell'azione disciplinare"*. Appare necessario, quindi, il rinvio alle norme federali in tema di Giustizia



Federazione Italiana Sport Equestri

Sportiva ed al Regolamento di Giustizia FISE, e nello specifico all'art. 64, co. 5, che riproduce negli esatti termini il modello di Giustizia Sportiva CONI, per escludere la natura perentoria dei termini che disciplinano l'esercizio dell'azione disciplinare, non ravvisandosi l'esplicita previsione di perentorietà all'interno dell'articolo in esame.

Una siffatta posizione è in linea, altresì, con il disposto emesso dal Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, nella sua decisione del 7 aprile 2017, n. 25. Per i Giudici delle SS.UU. del Collegio di Garanzia dello Sport *“l'art. 2, comma 6, CGS CONI prevede espressamente il rimando alle norme generali del processo civile, per quanto compatibili, in caso di dubbio o vuoto normativo con espresso riferimento all'art. 152, comma 2, c.p.c. che distingue le due tipologie di termini imposti dalla legge: ordinatori o perentori. I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori”*.

Gli abbrivi appena citati, statuendo la natura ordinatoria del termine di cui al comma 5 dell'art. 64, confermano la decisione del Tribunale sull'infondatezza dell'eccezione difensiva preliminare.

Essa va, pertanto, rigettata, al pari delle reiterate istanze istruttorie perché irrilevanti ai fini del decidere.

RILEVATO IN FATTO CHE

In relazione al processo penale n. 6819/19 RGNR-PM Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

- È scaturito dalla denuncia della minore --- *omissis* --- che, contattando Telefono Azzurro, riferiva delle molestie e degli abusi sessuali perpetrati ai danni propri e di altre ragazzine da parte del proprietario del circolo equestre frequentato, Sig. Francesco De Lucia.

- La Procura campana, avviate le indagini, sentiva a sommarie informazioni le pp.oo. e chiedeva, sulla base delle dichiarazioni, l'applicazione di una misura cautelare personale all'indagato. Il Gip applicava gli arresti domiciliari.

- Come testualmente riportato nell'ordinanza cautelare, in fase investigativa veniva ascoltata a sommarie informazioni la minore che per prima aveva denunciato i fatti relativi alle molestie subite. *“Nel corso della testimonianza, la minore, narra con precisione gli accadimenti di cui era stata vittima dal 2015 al marzo 2019, indicando in De Lucia Francesco l'autore delle molestie subite in maniera sistematica e ripetuta, all'interno del maneggio ippico Contry Club in San Clemente...e precisamente sia nel paddock che all'interno del box cavalli...La ragazza riferiva testualmente: ‘Le molestie sono iniziate dal 2015 da parte di Franco. Ricordo che nel 2015/2016 era estate, avevo una maglia con l'ancora. In una circostanza Franco si è avvicinato e mi ha palpato il seno, altre volte mi toccava il sedere stringendolo, buttava la mano, io dicevo smettila e lui rideva. Questo succedeva sempre quando stavamo soli oppure quando passavo. Questo succedeva*



nel paddock del cavallo e quando stavamo nei box..’....la minore riferiva che, per difendersi dalle molestie sessuali di De Lucia, consistenti nella palpazione del seno e del sedere, unitamente a --- omissis --- (altra minore abusata) ‘cercavamo una soluzione al problema’ giungendo alla conclusione di girare all’interno del centro ippico, con un coltello o un giravite. L’escussa ricordava un episodio avvenuto il 26 dicembre 2018, all’interno del box del suo cavallo nel centro ippico, allorquando, il De Lucia, seguendola si era posizionato di fronte a lei, e bloccandole le braccia dietro la schiena, l’aveva costretta a dargli un bacio contro la sua volontà, nonostante che la stessa si era messa ad urlare di lasciarla e di non baciarla...Delle molestie del De Lucia era stato informato anche Mancini Benedetto, istruttore del Country Club, il quale a suo dire ‘non avrebbe denunciato i fatti per paura di uno scandalo’, pur mettendo al corrente il genero del De Lucia, anch’esso frequentante il centro. La ragazza riferiva di essere a conoscenza di episodi simili che il De Lucia Francesco rivolgeva all’indirizzo di bambine più piccole che frequentavano il maneggio, toccando in maniera disinvolta e leggiadra il sedere”.

- Nell’ambito del procedimento penale venivano escussi a s.i.t. anche i genitori della minore, --- omissis e omissis ---. La madre testualmente riferiva: *“Nel settembre 2018 mia figlia --- omissis --- mi ha detto che il titolare del maneggio, di nome De Lucia Francesco, la toccava, le palpeggiava il seno ed il sedere e in una circostanza aveva addirittura tentato di baciarla. In un’altra circostanza mia figlia si trovava all’interno del box del suo cavallo, il De Lucia è entrato, le ha preso le braccia, le ha alzate, mia figlia ha gridato...Preciso che mia figlia mi ha riferito che il De Lucia non aveva abusato sessualmente di lei ma le aveva, in diverse circostanze, palpeggiato il seno ed il sedere in un arco temporale risalente a tre o quattro anni....tengo a precisare che, verso il mese di gennaio 2019, ho visto personalmente il De Lucia palpeggiare il sedere di una ragazzina di nome --- omissis --- di circa 12-13 anni..Ricordo che il De Lucia si è avvicinato, non so se le ha detto qualcosa, ma ho visto distintamente l’uomo toccare il sedere alla ragazzina...Notato questo fatto, l’ho riferito immediatamente a Mancini Benedetto, istruttore agonistico all’interno del maneggio, il quale testualmente mi diceva ‘ecco perché alcune ragazzine mi dicono che Franco mi tocca il sedere’...Voglio precisare che il De Lucia è una persona molto furba, infatti siccome il maneggio è dotato di telecamere, il De Lucia approfitta delle ragazze in quei luoghi non sorvegliati, fuori dalla loro inquadratura, come nei box dei cavalli...Lo scorso mese di febbraio 2019, un giorno io e mia figlia --- omissis --- abbiamo parlato con Benedetto Mancini, dicendogli che doveva prendere provvedimenti nei confronti del De Lucia per fargli interrompere gli abusi ai danni delle bambine del centro ippico, avvertendolo che qualora il De Lucia avesse di nuovo molestato mia figlia, questa avrebbe urlato a squarciagola ed io avrei fatto succedere uno scandalo. Da questo ammonimento, il De Lucia, verosimilmente avvertito da Mancini Benedetto, non si è più avvicinato a mia figlia, prendendo le dovute distanze da questa....Mia figlia mi ha riferito, nello scorso mese di settembre ottobre 2018, che l’amica --- omissis --- per difendersi dal De Lucia Francesco aveva sempre con sé un coltello. Nella circostanza prese un giubbino che mi disse appartenere a ---omissis--- e momentaneamente prestato a mia figlia e da una tasca interna estrasse un coltello a lama seghettata a punta di circa 10 cm”. ---Omissis---, padre della ragazza, invece, riferiva che, dopo aver visto un programma televisivo in materia di abusi su minori, “...---omissis--- mi disse che le stesse molestie le aveva subite dal proprietario del maneggio di nome De Lucia Francesco...sono consistite, secondo quanto mi ha riferito mia figlia, di volerla prendere, cioè il De Lucia avrebbe tentato di palpeggiarla nelle sue parti erogene...---omissis--- non ha denunciato subito i fatti perché temeva per il suo cavallo in mezzo fido che alloggia presso il maneggio...mi ha riferito che per difendersi dalle molestie di questo De Lucia lei ed una sua amica ---omissis--- hanno dovuto armarsi di un coltello e di un cacciavite..”.*



- Veniva escussa anche un'altra minore, indicata dalla denunciante ed identificata, ---omissis---, che "confermava di aver frequentato il Country Club dall'anno 2015 all'anno 2017, anno in cui decideva di interrompere ogni contatto con il titolare (De Lucia Francesco) per essere stata molestata sessualmente più volte dallo stesso (...) una volta, dopo averle strizzato il seno con forza si era complimentato con la giovane, all'epoca dei fatti di circa quattordici anni, dicendole "Oh! Ti si stanno facendo più grandi". Testualmente la minore dichiarava "Oltre questo episodio ricordo altri tre accaduti, in particolare: all'inizio del 2015-2016, quando un giorno mi ero recata al maneggio anticipatamente all'orario previsto per le lezioni, ero da sola insieme a Francesco De Lucia, all'interno del Club House, ero seduta sul divano, quando Francesco nel farmi del solletico senza mio permesso, scattai all'improvviso e caddi per terra. Improvvisamente me lo ritrovai addosso e istintivamente gli diedi un calcio all'addome e lo allontanai...non era uno scherzo come mi voleva fare intendere, perché mi teneva stretto i polsi di entrambe le mani e mi teneva bloccata a terra con le gambe divaricate con il suo corpo. Ricordo che né in quella circostanza né nei giorni seguenti il De Lucia non mi disse nulla dell'episodio comportandosi in maniera disinvolta come se nulla fosse successo. Nel 2016 avvenne un altro episodio, ricordo che un giorno ero nel box del mio cavallo, quando all'improvviso comparve il De Lucia il quale si pose all'ingresso del box stesso dicendomi testualmente 'non ti faccio uscire se non mi dai un bacio'. Di rimando gli risposi di no, ma Francesco insisteva nella sua richiesta poi declinata solo perché nel frattempo giunse un papà di una allieva per cui lui fu costretto a girarsi ed io approfittai per defilarmi da tale situazione ed uscire dal box. L'ultimo episodio è successo nel 2017, verso le festività di Pasqua, allorquando Francesco mi invitò a seguirlo nel paddock per prelevare i cavalli. Mentre ci stavamo recando nel paddock Francesco mi baciò all'improvviso in bocca contro la mia volontà...voglio aggiungere che prima di raggiungere il paddock, vi era uno spazio sterrato con alloggiato un container nascosto, verso il quale il De Lucia mi instradava, isolandoci, con lo scopo di avere un approccio fisico con me. In tale circostanza il De Lucia mi toccò strizzandomi frontalmente il seno e mi palpeggiò il sedere. In quel momento rimasi pietrificata avendo solo la forza di dirgli di allontanarsi.... Da tale ultimo episodio, decisi di non andare più al maneggio per paura sia dell'accaduto, non voluto, sia perché ebbi timore che il De Lucia potesse andare oltre nelle sue molestie".

- Veniva escussa anche ---omissis--- che confermava quanto detto dalla denunciante ---omissis--- e testualmente dichiarava: "---omissis--- mi ha riferito qualche mese fa che, nell'anno 2017-2018, il De Lucia la seguiva nel box del suo cavallo appena la vedeva andare verso il box. Le sfiorava il sedere, a volte erano schiaffetti sul sedere altre volte passava ed allungava la mano sempre sul sedere, altre volte sfiorava il viso oppure l'abbracciava e stringeva da dietro.... ---omissis--- mi ha raccontato che il De Lucia a volte la baciava anche sull'orecchio in maniera del tutto gratuita e contro la sua volontà.... Mi è stato riferito che il De Lucia Francesco gli avrebbe messo le mani sotto la maglietta quando quest'ultima lasciava scoperto la schiena". Con riferimento alla propria esperienza riferiva che "...nel 2015 2016 è capitato anche a me di essere baciata sull'orecchio dal De Lucia Francesco in maniera del tutto gratuita e senza motivo, fatto dallo stesso con naturalezza e leggiadria mentre in realtà erano veri e propri toccatine in varie parti il corpo tra cui il sedere...preciso che quando mi passava vicino mi dava degli schiaffi sul culo senza motivo ed io capendo che era uno schiaffo malizioso, mi allontanavo subito dicendogli di smetterla. Questo succedeva vicino ai box da sola oppure quando stavamo in gruppo. Ricordo che per giustificare il suo gesto diceva 'vuoi vedere che rumore che fa?' e poi mi dava lo schiaffo sul sedere come pure alle altre ragazze presenti oppure colpiva anche con il frustino sempre il sedere... ricordo ancora che il De Lucia Francesco senza motivo mi ha toccato il seno. Ricordo che in tale circostanza stavo al centro del campo ippico in sella ad un cavallo e stavo facendo gli addominali seduta sull'equino e il De Lucia allungava la mano e mi sfiorava il seno, accompagnando il gesto con un sorriso o con una risata. Per impedire che venissi toccata un'altra volta il seno mi coprivo con i gomiti le parti intime



Federazione Italiana Sport Equestri

durante l'esercizio. Ricordo che un'altra volta che mi ha toccato il seno, indossavo una maglietta di colore grigio con tre punti interrogativi al centro. Il De Lucia si avvicinò e sfiorando il disegno mi disse, "Se non erro devi fare una domanda?" e mi sfiorò il seno in maniera maliziosa."

- Veniva escussa anche ---omissis--- che dichiarava "...poi ci sono state anche altre volte... mi toccava a volte sul petto altre volte sul sedere diciamo che una volta avevo una maglia bianca e lui mi infilava la mano qui (seno) sopra la maglietta, non ha mai toccato la pelle... Altre volte mi ha toccato le braccia, collo e viso... Mi ha toccato il sedere...Ricordo che una volta stavo di fronte al box dei cavalli... Io praticamente stavo per entrare nel box... Io ero girata... Lui stava passando... Mi diede quasi uno schiaffo sul sedere e lui si mise a ridere... mi ricordo che c'era questa mia amica ---omissis--- e mi disse tutto a posto... Io non dissi niente... Per tutti gli episodi che mi sono capitati non ho detto niente sono rimasta bloccata senza spiegarmi il motivo..." e continuava narrando che in un'altra occasione lei era a cavallo e De Lucia "si mise dietro... Io misi le mani sul manubrio e... Però ricordo che si avvicinò tanto nel senso che lui si strusciava sul mio sedere... Sentivo che comunque sul fondoschiena... Sentivo (imbarazzata ma allude al pene e movimenti pelvici) io non dicevo niente ma mi accorsi che... si stava buttando addosso... e continuava a spingere (verso il sedere)" confermando quanto accaduto a omissis perché visto direttamente.

- Veniva escussa anche ---omissis--- che, confermando quanto riferito dalle altre allieve, testualmente diceva su Francesco De Lucia "È una persona un po' strana... Era un po' fissato con me... Mi abbracciava da dietro mi baciava sull'orecchio al collo mi buttava a terra... Anzi era geloso di un mio amico, mi diceva di non stare con lui... quando mi dava un bacio sull'orecchio mi divincolavo... gli dicevo Franco smettila... mi spingeva verso il muro... Ricordo che stavo vicino al cavallo e mi ha abbracciato nel box mi ha buttato a terra ma è caduto pure lui... Ricordo sempre baci sul corpo, orecchio... Era diventata un po' insostenibile la cosa... È successo circa due anni...mi toccava al sedere forse per vedere la maglietta...o il frustino sul sedere...con le mani la maglietta...mi sfiorava il seno...se ti aiutava a salire sul cavallo mi spingeva sul sedere...quindi...mi baciava sulle guance...morso sul collo sull'orecchio mi sfiorava...sono...andata via".

- Il Pubblico ministero, conclusa la fase investigativa, chiedeva il giudizio immediato a carico del Sig. Francesco De Lucia imputato per i delitti di cui:

- 1) agli artt. 61 nr. 11, 81 cpv, 609 bis 609 ter nr. 5 sexies e ult. comma c.p. per i fatti commessi nei confronti di ---omissis--- (classe 2001);*
- 2) agli artt. 61 nr. 11, 81 cpv, 609 bis rispetto ai fatti commessi nei confronti di ---omissis--- (classe 1999);*
- 3) del delitto di cui agli artt. 61 nr. 11, 81 cpv, 609 bis rispetto ai fatti commessi nei confronti di ---omissis--- (classe 1999);*
- 4) agli artt. 61 nr. 11, 81 cpv, 609 bis rispetto ai fatti commessi nei confronti di ---omissis--- (classe 1999);*
- 5) agli artt. 61 n. 11, 81 cpv, 609 quater e 609 ter ult. Co. C.p. rispetto ai fatti commessi nei confronti di ---omissis--- (classe 2008);*
- 6) agli artt. 61 nr. 11, 81 cpv, 609 bis rispetto ai fatti commessi nei confronti di ---omissis--- (classe 2001);*
- 7) agli artt. 61 n. 11, 81 cpv, 609 quater e 609 ter ult. Co. C.p. rispetto ai fatti commessi nei confronti di ---omissis--- (classe 2008).*



- Il Sig. De Lucia chiedeva il giudizio abbreviato in esito al quale è stato dichiarato “colpevole dei delitti ascrittigli al capo 1), 2), 3), 4), 6)..esclusa per tutti i capi l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p...” e condannato “alla pena principale di anni sei di reclusione, a quelle accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e curatela, da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, nonché dell’interdizione legale durante la pena” nonché sottoposto, a pena espiata, “per la durata di un anno, alla misura di sicurezza del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori e di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con gli stessi nonché a quella dell’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti”. Veniva assolto dalle imputazioni sub capi 5 e 7 perché il fatto non costituisce reato.

In relazione al procedimento disciplinare (nn. 72/19 e 18/20 P.A.)

- In data 15 ottobre 2019 veniva ascoltata la minore ---omissis--- la quale testualmente asseriva che “Il presidente del Country Club è Francesco De Lucia che ogni tanto mi faceva lezione...Riguardo ai fatti per cui oggi sono qui posso riferire che il Sig. De Lucia ha sempre tenuto nei miei confronti degli atteggiamenti non appropriati, sebbene mi dicesse che ci trattava, a noi allieve, come figlie. In particolare lui era solito darci, parlo di me e ---omissis--- con la quale trascorrevamo interi pomeriggi o giornate presso il maneggio, pacche sul sedere. Spesso capitava che mi sbatteva contro il muro anche mentre ero nel box, mi dava un bacio sulla guancia e si allontanava. Ricordo un pomeriggio di pioggia in cui ero nel suo ufficio in attesa che mi venissero a prendere: iniziò a dirmi che gli ricordavo una sua fidanzata di quando era giovane...che avevo un bel fisico; un’altra volta mi ha detto che gli ricordavo la moglie...Nel 2016 De Lucia mi mostrò delle foto, dal suo cellulare, che ritraevano una ragazza che frequentava il maneggio, una tale ---omissis---, che faceva la doccia al cavallo con un abbigliamento un po’ succinto e mi faceva notare le foto del sedere di questa ragazza, di spalle e che quindi non sapeva di essere ritratta, per farmi notare come era vestita pregandomi di non dire a nessuno delle foto. Sempre nel 2016 una volta aveva un quad con cui girava nel maneggio e con la scusa di farmi guidare il quad mi mise alla guida e si mise dietro di me con il suo corpo a contatto con il mio, come su una moto, con le sue mani sulle mie e ho avvertito in maniera netta che lui ha avuto una erezione... in diverse occasioni sia con me che con ---omissis--- con la scusa di evidenziare disegni o tasche che avevamo sulle maglie all’altezza del seno poggiava le sue mani appunto su di noi, sul seno. So anche di un bacio rubato a ---omissis---, per quanto da lei riferitomi, in una occasione in cui gli aveva chiesto un bacio e lei lo negava, per cui la afferrò e la baciò sulle labbra... l’ultimo anno frequentavo il circolo sempre più sporadicamente e c’eravamo organizzate con ---omissis--- per non rimanere mai da sole con De Lucia”. Con riferimento alla posizione di Mancini, invece, la minore dichiarava “... Benedetto Mancini, il mio istruttore presso il Country club, sapeva di tutto quello che accadeva nel circolo perché ---omissis--- gli aveva raccontato tutto. Un giorno infatti Benedetto mi chiese se era vero quello che gli aveva riferito ---omissis---, cioè che Franco metteva le mani addosso alle ragazze, e io gli confermai tutto. Preciso che lui mi chiese se ---omissis--- si fosse inventata tutto e io gli dissi assolutamente no, tutto vero. Benedetto disse ‘adesso vedrò cosa fare’. Ricordo che era il 2018 non so collocarlo meglio nel tempo, io stavo per entrare in campo avevo appena montato mentre Benedetto mi aggiustava le staffe mi ha detto questa cosa a mezza bocca... per quanto ne so, dettomi da ---omissis---, lui ne



parlò solo con la figlia di De Lucia, Rosanna, che lavora insegna nel circolo... preciso che a Benedetto ho riferito che De Lucia aveva messo le mani addosso anche a me".

- Il 30 ottobre 2019 veniva, altresì, ascoltato Benedetto Mancini che dichiarava "...parlai con la madre di ---omissis---... Più o meno nel novembre 2018... Mentre parlavamo gli dissi che la vedevo più spesso all'interno del circolo e lei mi disse che Franco aveva attenzioni particolari nei confronti della figlia, mi disse che aveva messo le mani sul seno della figlia. Risposi che conoscevo Franco da anni e che io non avevo mai notato nulla. Gli dissi che se era convinta di questo doveva fare una denuncia ma che io non potevo farlo perché non avevo mai visto nulla. Mi offrì di starle vicino e che avrei fatto più attenzione rispetto a quello che accadeva nel circolo. A quel punto parlai con Franco De Lucia, accennandogli quello che mi era stato riferito, quindi gli dissi che giravano delle voci nel circolo e gli chiesi di fare più attenzione e controllare maggiormente ciò che accadeva nel circolo... Un giorno mentre eravamo nel circolo la madre di ---omissis--- mi disse, mentre eravamo davanti ai box con altre persone, che Franco De Lucia aveva messo le mani addosso alla figlia.... Da quando la madre di ---omissis--- mi disse ciò che era successo io e tutti quelli che lavoravano nel circolo abbiamo cercato di stare più attenti possibile rispetto a quanto accadeva, sia durante le lezioni sia nei box... ho parlato con ---omissis--- chiedendogli conferma sull'accaduto ma al suo posto fu ---omissis--- a confermare gli accaduti. Dissi ad entrambe di denunciare gli accaduti. Nel momento in cui mi fu riferito tutto non pensai di parlarne con i vertici del comitato o in FISE centrale ma dissi alle dirette interessate di denunciare gli accaduti e mi offrì di accompagnarle, ma non mi hanno più chiesto di farlo.... Nel corso del nostro colloquio, in cui io ripeto dissi che dovevamo tenere alta l'attenzione su possibili comportamenti impropri nei confronti delle ragazze, Franco De Lucia non ammise nulla anzi nei giorni successivi allontanò un artiere in prova da parte del quale aveva notato sguardi non consoni nei confronti delle allieve... Franco De Lucia non mi ha mai mostrato foto scattate di nascosto alle allieve e Franco fino a pochi mesi fa aveva un telefonino sicuramente non idoneo a scattare delle foto. A fine agosto 2019 il cavallo che ----omissis--- teneva in mezza fida fu portato via dal centro da parte del proprietario perché aveva un tumore. ---Omissis--- venne a fine agosto accompagnata dal fratello e dalla madre per ritirare le sue cose. Il fratello fu aggressivo nei confronti del De Lucia e sembrava persino volergli mettere le mani addosso. Il fratello disse al De Lucia che era un bastardo e uno stronzo perché aveva messo le mani addosso alla sorella e gli disse che gliel'avrebbe fatta pagare. Io lo presi da parte e lo invitai a denunciare."



Federazione Italiana Sport Equestri

- Il 30 ottobre la Procura FISE procedeva con l'audizione della Sig.ra Rosanna De Lucia, figlia del deferito Francesco De Lucia. Testualmente la signora dichiarava *"..a maggio 2019 i genitori di ---omissis--- di 10 anni mi hanno chiamato dicendomi che mi volevano parlare. Mi riferirono poi di persona che erano stati sentiti dai carabinieri e gli avevano fatto domande sul circolo e sulle figure maschili del circolo, facendogli domande su mio padre Franco De Lucia e su Benedetto Mancini. Prima di quell'occasione non parlai di questi fatti con il Benedetto Mancini e non avevo avuto alcun sentore di qualcosa che non andava. Prima del maggio 2019 Benedetto andò da mio marito dicendogli che all'interno del maneggio c'erano strani inciuci e quindi di fare maggiore attenzione. Poi ovviamente quando papà è stato arrestato io ricollegai la cosa e dissi a Benedetto perché non era stato più chiaro sul fatto che c'erano accuse nei confronti di mio padre perché io sarei potuta intervenire... Sono intervenuta ed ho fatto nominare un nuovo presidente del centro ippico dopo essermi confrontata con il presidente del comitato regionale... non ho idea delle ragioni per le quali le ragazze hanno detto queste cose di mio padre. Posso solo dire che ---omissis--- non voleva rispettare alcune regole del maneggio e mio padre si trovava costretto in alcune occasioni a rimproverarla"*.

- La Procura FISE convocava, altresì, la denunciante *---omissis---* che, tuttavia, non si presentava perché, come riferito dalla madre al telefono una volta contattata, non era interessata a rispondere alla convocazione.

CONSIDERATO CHE

.....
La Difesa del deferito Sig. Mancini osserva nelle memorie che l'omessa denuncia è frutto delle incongruenze comportamentali dei soggetti coinvolti. Le dichiarazioni delle minori *---omissis---* e *---omissis---*, neppure smentite da Benedetto Mancini in sede di audizione personale, erano indiscutibilmente generiche nel riportare cosa sia stato realmente riportato all'attenzione dell'istruttore. Ad avviso della Difesa, anche la madre della minore *---omissis---* sarebbe stata particolarmente generica nelle provalazioni. Non avendo avuto modo di dubitare della rettitudine del De Lucia e non avendo avuto piena e specifica indicazione dei fatti, Benedetto Mancini intese anzitutto tutelare minore e genitori consigliando di denunciare i riferiti abusi alle autorità. Difatti *"chiese ai propri interlocutori di essere più chiari sulla vicenda ma non ottenne maggiori informazioni se non la richiesta di monitorare con discrezione quanto accadeva nel maneggio. A questo punto, non avendo modo di frequentare maggiormente il maneggio o verificare direttamente comportamenti del De Lucia in una zona*



Federazione Italiana Sport Equestri

*del centro ippico distante dei campi dove svolgeva le proprie lezioni, decise di chiedere ai soci frequentatori del circolo di riferire eventuali comportamenti non consoni al rapporto allievo istruttore o eccessivamente confidenziali". Il Mancini, stando alla tesi difensiva, rimaneva sorpreso dalle reazioni della madre della minore denunciante per prima che, messa al corrente dei fatti dalla figlia, non aveva inteso neppure sospendere la frequentazione del maneggio, preoccupandosi unicamente di essere più presente durante le lezioni. La circostanza per la quale ---omissis---, per quanto saputo *de relato*, la domenica era spesso da sola in scuderia anche fuori dagli orari di lezione, insieme a tutti gli altri atteggiamenti, lasciarono nel Mancini il dubbio sulla reale consistenza dei fatti. Anche i rapporti tra il padre della minore ed il De Lucia denotavano particolare affiatamento. Il genitore della ragazza, infatti, in occasione delle festività di Natale, aveva portato confezioni di pasta ed omaggi vari al maneggio spiazzando del tutto ogni convincimento sui fatti riferiti in novembre da parte della madre della minore. Asserisce, infine, la difesa, che per quanto riguarda più precisamente "il codice etico dei tesserati ed istruttori ed il rispetto del regolamento di disciplina, è importante sottolineare come il comportamento di Benedetto Mancini non risulta affatto censurabile..." tant'è che "Come riferito dalla madre di omissis alla Procura della Repubblica, l'unico intervento richiesto al Mancini era quello di parlare con il De Lucia ...millantando che in altra prossima eventuale occasione di abuso la figlia avrebbe urlato a squarciagola e lei avrebbe fatto succedere uno scandalo. Ogni ulteriore attività risultava allo stato inibita al Mancini, sia per preferenze dei genitori che per i loro comportamenti, assolutamente incongruenti. Difatti la frequentazione del maneggio da parte di omissis continuava senza dar luogo a denunce, per interrompersi unicamente in seguito alla partenza del cavallo affidato a ---omissis---". Ad avviso della Difesa il comportamento del Mancini è in linea con i dettami etici della FISE e non poteva avere ulteriore seguito in mancanza di informazioni chiare e dettagliate. I genitori non hanno mostrato collaborazione ed hanno generato inevitabili dubbi tali da richiedere ulteriori verifiche prima di agire. Non pervenendo alcuna conferma degli atteggiamenti riferiti dalla madre di ---omissis--- e durando ancora la frequentazione del maneggio da parte di quest'ultima e di ---omissis---, conseguiva la mancata denuncia alla Procura da parte del Mancini dei comportamenti riferiti relativi al De Lucia.*

* * * * *

Il Tribunale ritiene dover distinguere le posizioni dei Deferiti.



Con riferimento alla posizione del Sig. Francesco De Lucia.

In via del tutto preliminare è necessario ribadire l'autonomia del presente procedimento rispetto a quello penale nonché la oggettiva diversità delle norme dell'ordinamento sportivo da quelle che, invece, disciplinano il processo penale. Il che significa che se è vero che il Giudice disciplinare non può ricostruire i fatti posti a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale (in considerazione dei maggiori e più penetranti strumenti a disposizione del Giudice penale), è anche vero che egli ha piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica, indubbiamente più rigorosa, dell'illecito disciplinare, diversa essendo, nella natura e negli effetti, la responsabilità penale da quella disciplinare. Con riferimento all'incolpazione formulata nei confronti del Sig. De Lucia, in considerazione della istruttoria disciplinare nonché degli esiti investigativi sui quali sono state formulate l'imputazione e la condanna occorre effettuare le seguenti valutazioni.

L'impianto accusatorio sia con riferimento al processo penale sia con riferimento all'odierno procedimento disciplinare si fonda sulle dichiarazioni delle persone offese. Con riferimento alle fonti di prova indicate, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che hanno piena efficacia probatoria quando ne sia accertata la piena coerenza logica, anche ove manchino elementi esterni di riscontro (*ex plurimis* Cass. sentenza n. 7898/ 2019).

Senza dubbio alcuno, tuttavia, le dichiarazioni delle persone offese devono essere valutate in maniera maggiormente cauta in considerazione dell'interesse di cui le stesse sono portatrici. La valutazione deve essere più rigorosa ai fini del controllo dell'attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone. Si tratta di contributi dichiarativi che devono risultare credibili oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione. Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale tutte le persone offese esaminate nel processo penale nonché in quello disciplinare appaiono essere assolutamente credibili. Hanno rilasciato dichiarazioni precise, logiche, coerenti e prive di contraddizioni. Hanno riferito particolari precisi e dettagli specifici contestualizzando le vicende narrate nel tempo e nello spazio come pure osservato dal giudice penale. Le ragazze hanno raccontato in maniera particolareggiata gli abusi sessuali subiti. Si tratta di dichiarazioni di persone diverse che si riscontrano reciprocamente. In linea con le dichiarazioni



Federazione Italiana Sport Equestri

delle minori ---omissis--- e ---omissis---, invece, emerge che le condotte dell'imputato sono consistite solo in abbracci che non risultano dati in luoghi isolati e che non appaiono percepiti come invasivi dalle destinatarie. La ---omissis--- precisava, sul punto, che il De Lucia era solito abbracciare tutti, anche i maschi, evidenziando con ciò che tali comportamenti erano rivolti al soggetto passivo verosimilmente con finalità diverse e dovuti a un rapporto confidenziale e affettivo con gli allievi. Rispetto, pertanto, alle minori appena indicate, il Tribunale ritiene non integrati gli abusi per come prospettati dalla Procura FISE. Decisione opposta occorre assumere in riferimento alle altre persone offese, in relazione alle quali il Tribunale ritiene pienamente provata la rilevanza disciplinare delle condotte contestate al Sig. Francesco De Lucia.

Con riferimento alla posizione di Roberto Mancini.

Il Tribunale ritiene che il procedimento debba essere definito sulla base di considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle Parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (così Cass. Civ. Sez. III n. 24542/2009; Cass. Civ. Sez. I n. 8767/2011).

La contestazione mossa al Sig. Benedetto Mancini, istruttore del Country Club, è chiara: egli ha ommesso di denunciare fatti di cui era venuto a conoscenza e rispetto ai quali, in qualità di soggetto di cui all'art. 3, co. 2, Reg. Giust. aveva l'obbligo di denuncia al Procuratore Federale. L'istruttore, difatti, rientra nel novero dei soggetti che, laddove abbiano conoscenza di atti sanzionabili, commessi o in via di commissione, hanno il dovere di farne denuncia immediata al Procuratore Federale.



È indubbio, alla luce delle dichiarazioni assunte in fase investigativa e non smentite dal Deferito, che l'istruttore Mancini fosse venuto a conoscenza di situazioni assolutamente gravi rispetto alle quali aveva l'obbligo di denuncia.

Gli elementi investigativi che il Tribunale ritiene rilevanti al fine di effettuare una valutazione della condotta dell'istruttore deferito sono i seguenti:

- Il Gip, nell'ordinanza cautelare, testualmente ha affermato che *"Delle molestie del De Lucia era stato informato anche Mancini Benedetto, istruttore del Country Club, il quale a suo dire 'non avrebbe denunciato i fatti per paura di uno scandalo', pur mettendo al corrente il genero del De Lucia, anch'esso frequentante il centro"*.

- La Sig.ra ---omissis---, madre della minore denunciante per prima, sentita dalla Procura ordinaria ha dichiarato *"..tengo a precisare che verso il mese di gennaio 2019, ho visto personalmente il De Lucia palpeggiare il sedere di una ragazzina di nome ---omissis--- di circa 12-13 anni...Ricordo che il De Lucia si è avvicinato, non so se le ha detto qualcosa, ma ho visto distintamente l'uomo toccare il sedere alla ragazzina...Notato questo fatto, l'ho riferito immediatamente a Mancini Benedetto, istruttore agonistico all'interno del maneggio, il quale testualmente mi diceva '..ecco perché alcune ragazzine mi dicono che Franco mi tocca il sedere'.... Lo scorso mese di febbraio 2019, un giorno io e mia figlia ---omissis--- abbiamo parlato con Benedetto Mancini, dicendogli che doveva prendere provvedimenti nei confronti del De Lucia per fargli interrompere gli abusi ai danni delle bambine del centro ippico, avvertendolo che qualora il De Lucia avesse di nuovo molestato mia figlia, questa avrebbe urlato a squarciagola ed io avrei fatto succedere uno scandalo. Da questo ammonimento, il De Lucia, verosimilmente avvertito da Mancini Benedetto, non si è più avvicinato a mia figlia, prendendo le dovute distanze da questa...."*.

- La minore ---omissis---, nell'audizione disposta nel procedimento disciplinare, ha affermato che *"... Benedetto Mancini, il mio istruttore presso il Country club...sapeva di tutto quello che accadeva nel circolo perché ---omissis--- gli aveva raccontato tutto. Un giorno infatti Benedetto mi chiese se era vero quello che gli aveva riferito ---omissis---, cioè che Franco metteva le mani addosso e le ragazze, e io gli confermai tutto. Preciso che lui mi chiese se ---omissis--- si fosse inventata tutto e io gli dissi assolutamente no, tutto vero. Benedetto disse 'adesso vedrò cosa fare'. Ricordo che era il 2018 non so collocarlo meglio nel tempo, io stavo per entrare in campo avevo appena montato mentre Benedetto mi aggiustava le staffe mi ha detto questa cosa a mezza bocca... per quanto ne so, dettomi da omissis, lui ne parlò solo con la figlia di De Lucia, Rosanna,*



Federazione Italiana Sport Equestri

che lavora, insegna nel circolo... preciso che a Benedetto ho riferito che De Lucia aveva messo le mani addosso anche a me".

- Lo stesso Deferito Mancini ha dichiarato "parlai con la madre di ---omissis---... più o meno nel novembre 2018... Mentre parlavamo gli dissi che la vedevo più spesso all'interno del circolo e lei mi disse che Franco aveva attenzioni particolari nei confronti della figlia, mi disse che aveva messo le mani sul seno della figlia. Risposi che conoscevo Franco da anni e che io non avevo mai notato nulla. Gli dissi che se era convinta di questo doveva fare una denuncia ma che io non potevo farlo perché non avevo mai visto nulla. Mi offrì di starle vicino e che avrei fatto più attenzione rispetto a quello che accadeva nel circolo. A quel punto parlai con Franco De Lucia, accennandogli quello che mi era stato riferito, quindi gli dissi che giravano delle voci del circolo e gli chiesi di fare più attenzione e controllare maggiormente ciò che accadeva nel circolo... un giorno mentre eravamo nel circolo la madre di ---omissis--- mi disse, mentre eravamo davanti ai box con altre persone, che Franco De Lucia aveva messo le mani addosso alla figlia.... da quando la madre di ---omissis--- mi disse ciò che era successo io e tutti quelli che lavoravano nel circolo abbiamo cercato di stare più attenti possibile rispetto a quanto accadeva, sia durante le lezioni sia nei box... ho parlato con ---omissis--- chiedendogli conferma sull'accaduto ma al suo posto fu ---omissis--- a confermare gli accaduti. Dissi ad entrambe di denunciare gli accaduti. Nel momento in cui mi fu riferito tutto non pensai di parlarne con i vertici del comitato o in FISE centrale ma dissi alle dirette interessate di denunciare gli accaduti e mi offrì di accompagnarle...ma non mi hanno più chiesto di farlo.... Nel corso del nostro colloquio, in cui io ripeto dissi che dovevamo tenere alta l'attenzione su possibili comportamenti impropri nei confronti delle ragazze, Franco De Lucia non ammise nulla.... A fine agosto 2019 il cavallo che ---omissis--- teneva in mezza fida fu portato via dal centro da parte del proprietario perché aveva un tumore. ---Omissis--- venne a fine agosto accompagnata dal fratello e dalla madre per ritirare le sue cose. Il fratello fu aggressivo nei confronti del De Lucia e sembrava persino volergli mettere le mani addosso. Il fratello disse al De Lucia che era un bastardo e uno stronzo perché aveva messo le mani addosso alla sorella e gli disse che gliel'avrebbe fatta pagare. Io lo presi da parte e lo invitai a denunciare."

- Veniva ascoltata anche la Sig.ra Rosanna De Lucia, figlia del deferito Francesco De Lucia, la quale ha dichiarato che "Prima del maggio 2019 Benedetto andò da mio marito dicendogli che all'interno del maneggio c'erano strani inciuci e quindi di fare maggiore attenzione. Poi ovviamente quando papà è stato arrestato io ricollegai la cosa e dissi a Benedetto perché non era stato più chiaro sul fatto che c'erano accuse nei confronti di mio padre perché io sarei potuta intervenire".



Federazione Italiana Sport Equestri

- Anche il padre della minore abusata, Sig. ---omissis---, ascoltato, ha dichiarato: “..voglio precisare che conosco il De Lucia Francesco perché sono sponsor della mia azienda...con me questo è sempre stato affabile...tengo a precisare che da quando mia moglie segue mia figlia al maneggio ed io non ho più fornito prima di febbraio il consueto cartone di pasta in regalo, il De Lucia è come se si fosse insospettito di qualcosa ed ha preso le distanze cioè ha cambiato atteggiamento sia nei confronti della ragazza che di mia moglie a tal punto da non guardarle neanche più in faccia ed eludendo le effusioni e le riverenze che prima le faceva”.

- In un passo della sentenza penale emessa è dato leggere “...in data 9.10.2019, veniva escusso Mancini Benedetto, il quale dichiarava di non aver mai assistito a condotte moleste da parte del De Lucia nei confronti della ---omissis--- e delle altre ragazze che frequentavano il maneggio, anzi mostrandosi scettico a riguardo.... Venivano acquisite le due registrazioni telefoniche relative a due conversazioni: una è intervenuta tra ---omissis---, suo fratello ---omissis---, sua madre ---omissis--- e Mancini Benedetto, un'altra tra la ---omissis--- e il Mancini, rispettivamente dell'8.10.2019 e 19.10.2019 dalle quali emerge che il Mancini aveva appreso delle condotte del De Lucia dalle pp. oo.”.

* * * * *

Il Tribunale ritiene che, alla luce degli elementi indicati, sussistesse a carico del Deferito Mancini l'obbligo di denuncia. Egli, secondo l'assunto della difesa, avrebbe avuto dubbi sulla veridicità di quanto riferitogli e, alla luce di questo avrebbe cercato di comprendere in maniera del tutto autonoma se si trattasse di fatti veri. Si sarebbe, così, sostituito all'autorità preposta all'effettuazione delle indagini, anziché adempiere a quelli che erano i suoi doveri di istruttore. Proprio con riferimento al Codice comportamentale degli istruttori che egli era tenuto a rispettare e che rappresenta un vero e proprio *vademecum* sui comportamenti da tenere, con espresso richiamo al contegno da assumere in presenza di un abuso percepito di cui all'art. 3, l'istruttore non ha il dovere di indagare ma, in caso di dubbio, deve mantenere la riservatezza e, come indicato al quarto comma, è tenuto a contattare la Procura federale, organo preposto al suggerimento dei comportamenti da tenere.

Non può considerarsi fondato quanto sostenuto dalla difesa laddove ritiene che i comportamenti dei genitori della minore denunciante sarebbero stati fuorvianti in considerazione del fatto che il colloquio tra lo stesso Mancini e la Sig.ra ---omissis--- è scaturito proprio dal fatto che il Mancini vedeva la Sig.ra ---omissis--- maggiormente presente presso il maneggio.



Federazione Italiana Sport Equestri

Non può, infine, neanche valere a dissipare dubbi circa la responsabilità del Mancini il fatto che lo stesso, come sostenuto dalla difesa, ritenesse che gli fosse inibito qualsiasi comportamento in considerazione del fatto che i genitori della minore gli avevano solo chiesto di parlare con De Lucia minacciandolo di uno scandalo se avesse nuovamente messo le mani addosso alla ragazza.

Tale ultimo assunto, ove pure fosse vero, è del tutto irrilevante perché l'azione disciplinare non è legata alla volontà della parte (nel caso di specie, dei genitori della minore) e non è per esse disponibile.

La conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti (peraltro, gravi e diffusi come nel presente caso) impone l'obbligo di informare dell'accaduto gli organi preposti attraverso apposita denuncia, senza che sia consentito svolgere indagini al fine di comprenderne gli esatti contorni (divieto che appare funzionale anche ad evitare inquinamenti degli elementi investigativi). Nel caso specifico, inoltre, il Deferito era stato destinatario di una serie di notizie provenute da diverse fonti. Il che era certamente sufficiente a far scattare l'obbligo di denuncia. Peraltro, occorre rimarcare la ragionevolezza dell'apparato normativo di riferimento, ove si consideri che esso mira – tra l'altro – a consentire un rapido intervento allo scopo di impedire la reiterazione delle condotte illecite. Di talchè, la mancata tempestiva denuncia ha certamente agevolato la perpetrazione di ulteriori deplorabili condotte.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, l'art. 10 dello Statuto Federale FISE e gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI

APPLICA

- al **Sig. Francesco De Lucia** la sanzione della radiazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. g) Reg. Giust.;
- al **Sig. Roberto Mancini** la sanzione della sospensione da ogni carica ed incarico federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, per la durata di un anno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) Reg. Giust. e l'ammenda di euro 1.000 di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) Reg. Giust.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale



Federazione Italiana Sport Equestri

della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE. Così deciso, il giorno 28 dicembre 2020

PRESIDENTE: f.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE RELATORE: f.to Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: f.to Avv. Anna Cusimano

Il Tribunale procede alla correzione dei seguenti errori materiali relativi al nome del deferito Sig. Benedetto Mancini (e non Roberto Mancini) nei seguenti termini:

a pagina 17, rigo 10, della parte motiva del provvedimento si sostituisca

“Con riferimento alla posizione del Sig. Roberto Mancini”

con

“Con riferimento alla posizione del Sig. Benedetto Mancini”.

- nel dispositivo, invece, a pag. 21, si sostituisca

“- al Sig. Roberto Mancini la sanzione della sospensione da ogni carica ed incarico federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, per la durata di un anno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) Reg. Giust. e l'ammenda di euro 1.000 di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) Reg. Giust.”

con

“- al Sig. Benedetto Mancini la sanzione della sospensione da ogni carica ed incarico federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, per la durata di un anno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) Reg. Giust. e l'ammenda di euro 1.000 di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) Reg. Giust.”.

PRESIDENTE: f.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE RELATORE: f.to Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: f.to Avv. Anna Cusimano